

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Il rapporto di causalità

Il rapporto di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico un atto (o un fatto) e l'evento che ne discende

L'accertamento del rapporto di causalità nel reato omissivo è sempre necessario con riferimento ai reati omissivi con evento di danno e ai reati omissivi impropri

Il codice p. contiene una disciplina esplicita nel nesso casuale agli art. 40 e 41

L'accertamento del nesso di causalità rappresenta una garanzia nel principio di colpevolezza, inteso come divieto di responsabilità per fatto altrui, in quanto impone che il soggetto possa rispondere solo di eventi che siano conseguenza della sua condotta

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Condotta nei reati O.I.

Il reato O.I. Ricorre quando l'autore, con la propria condotta, non impedisce il verificarsi di un determinato evento che, in virtù di una “posizione di garanzia e/o di controllo”, ha l'obbligo giuridico di evitare

Obblighi di protezione: un rapporto di famiglia, una stretta relazione derivante da una comunanza di vita, un'assunzione volontaria o consensuale, espressa o tacita di un tale obbligo

Obblighi di controllo: potere di disposizione o organizzazione relativamente a cose o situazioni potenzialmente pericolose

Rapporto di educazione, istruzione, cura

Un'assunzione volontaria o consensuale (occorre l'effettiva assunzione dell'obbligo di salvaguardia di quel determinato bene)

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

ART. 40 C.P.

1° Comma: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione

2° Comma: Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

Nei reati omissivi imp. il soggetto non è punito per il mancato compimento di un'azione, bensì perché dalla sua omissione è derivato un evento che non avrebbe dovuto verificarsi; con tali reati, dunque, si viola l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Le principali categorie della causalità

Il legislatore ha **positivizzato** all'art. 40 C.P. ai fini della verifica della causalità materiale, la **teoria condizionalistica** ovvero dell'equivalenza dei fattori causali, secondo la quale è **causa ogni condizione dell'evento, cioè ogni antecedente in assenza del quale l'evento non si sarebbe prodotto**

La condotta umana è causa se rappresenta un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe realizzato (*condicio sine qua non*):
una fra le tante condizioni necessarie dell'evento

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Le varie teorie abbandonate

Teoria della causa prossima: individua la causa nell'ultima condizione che completando la serie degli antecedenti causali, determina senz'altro il risultato

Teoria della causa efficiente: che separando gli antecedenti causali, ravvisa nella causa (la forza che produce l'effetto) nella condizione (ciò che permette alla causa di operare) nell'occasione (una semplice circostanza che invita all'azione)

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Le varie teorie

Teoria della causalità adeguata, secondo la quale la causalità nasce con un evento adeguato, ovvero con un'azione idonea a generarlo, escludendo gli effetti improbabili (troppo blanda per l'imputato, troppo discrezionale per il giudice)

Teoria della causalità umana: propone una lettura della causalità condizionalistica secondo un adeguamento che tiene in debito conto le variabili che sfuggono all'uomo.

Queste teorie portano ad escludere dall'ambito della causalità le conseguenze eccezionali della condotta, quelle cioè che derivano da evenienze esterne non conoscibili, non dominabili, non prevedibili.

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Teoria della causalità scientifica

Definita quale causalità vera dell'evento fondata sullo studio scientifico dell'evento

Il rapporto di causa va indagato secondo un'analisi controfattuale che rilevi se in mancanza della condotta l'evento si sarebbe verificato.

Tele analisi deve condurre ad un alta probabilità logica ed una credibilità razionale scientifica del fatto.

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Leggi universali e statistiche

Ai fini dell'**accertamento della causalità materiale** in relazione alle fattispecie colpose nei reati om.im è **necessario un procedimento di sostituzione e/o integrazione dell'operazione condizionalistica con le c.d. leggi generali di copertura a valenza scientifica universale o statistica**, le quali consentono di affermare che un antecedente è condizione necessaria solo quando rientri all'ambito di quelle cause che, con assoluta certezza (L.U.) ovvero in termini di percentuali (L.S.) portano proprio ad eventi del tipo di quello verificatesi in concreto

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Il contrasto giurisprudenziale negli anni

Ampio e costante è da sempre il dibattito giurisprudenziale in merito all'individuazione del “grado di certezza” necessario per l'accertamento della causalità omissiva in special modo della resp.medica. Tale contrasto riguarda i criteri di determinazione del valore probabilistico della verifica causale. Un orientamento riconosce sufficiente la prova che l'azione omessa avrebbe impedito l'evento con “serie ed apprezzabili probabilità di successo” sia pure con limitati coefficienti di probabilità 30%-50%

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Altra giurisprudenza sentenza che per riconoscere la responsabilità penale sarebbe indispensabile la prova che la condotta c.d alternativa del reo avrebbe evitato l'evento con un alto grado di probabilità **“vicino alla certezza” cioè in una percentuale prossima al 100%**

Sentenza suprema Corte di Cassazione a SEZ.UN.
N.30328/2002 c.d. Sentenza francese

A redimere il problema è intervenuta la Cass.pen.Sez.un.

Il R.D.C può dirsi “ricorrente” quando, alla luce del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza ovvero di una legge scientifica (universale o statistica) si accerti che ipotizzata come realizzata dal sanitario l'azione doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in un tempo ampiamente successivo ovvero con minore forza e/o intensità lesiva

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Il giudice quindi deve verificare caso per caso che le risultanze probatorie siano in grado di condurre con certezza alla conclusione che la condotta omissiva sia stata *condicio sine qua non* dell'evento lesivo, senza che alcun rilievo possa essere attribuito a fattori alternativi o cause sprovvedute di natura eccezionale, interruttrive del nesso eziologico

Tele certezza è denominata processuale poiché va dedotto dalle risultanze processuali quali devono consentire oltre ogni ragionevole dubbio la configurazione del nesso eziologico

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Attuazione di un metodo

Il problema dell'accertamento causale non può sfuggire dal criterio delle probabilità *ex post* che, per dimostrare una stabilità frequentista vicino A1, **necessita della copertura di una legge statistica con frequenza applicativa vicino A1. Questo è il segno di un processo**, di una evoluzione che commutando un ipotesi, verificata e falsificata, al rango di legge, prende il nome di **metodo**.

Ecco quindi il ruolo di “**custode**” del giudice. Le prove adottate dagli esperti possono essere importanti, ma anche del tutto forvianti, a causa delle difficoltà riscontrate nel valutarle.

Il giudice penale deve esercitare un controllo maggiore sugli “esperti-periti” che non sui normali testimoni.

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Il rischio di sentenze “sbagliate”, di condanne ingiuste, deve essere ridotto, perché annullarlo pretenderebbe la perfezione di un'attività, quella giudiziale, che è, e resta un'attività umana pertanto fallibile.

È sufficiente un controesempio, almeno “un solo” controesempio perché l'ipotesi possa considerarsi non confermata. Basta che l'ipotesi non sia sottoposta ai necessari tentativi di falsificazione perché il giudice possa respingerla, come ipotesi idonea a giustificare una condanna.

Le corti supreme occidentali hanno orientato la loro costruzione giuridica del sapere scientifico esclusivamente sul metodo di concezione induttivista e sulle teorie di conferma e falsificazione: è questa ad oggi la regola giuridica applicabile in materia di accertamento del nesso condizionalistico

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Standard di affidabilità e di validità

Gli standard di affidabilità e di validità non possono essere considerati equivalenti rispetto ad un processo penale e un processo civile.

Il criterio del “**più probabile che no**” si adatta sempre ad una giustificazione della responsabilità nel **procedimento civile**, ma **nel penale**, l'applicazione del criterio secondo cui la **responsabilità va provata ogni ragionevole dubbio**, fa sì che i dubbi e le necessità di “**maggiori cautele**”, restino costanti. Lo spettro di una società in cui il valore delle “solidarietà” va spegnendosi attimo dopo attimo, consente con sempre maggiore progressione la crescita di un'abitudine malsana: **quella di adagiare la propria felicità sull'infelicità degli altri.**

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

Non c'è metodo che regga, non c'è soluzione prospettabile in una società sempre meno disposta a prestare la propria fiducia nei confronti del Diritto e della Giustizia, soprattutto quella penale. Ecco perché non è solo alla Scienza Giuridica che va richiesto di compiere il cambiamento; è necessario l'intervento di passi radicali da parte di ogni altra scienza. Un accertamento del diritto considerabile come sistema di "idee e valori" non più e non solo una scala gerarchica di fonti e principi astratti.

L'evoluzione della scienza nella sua genericità, l'evoluzione della vita umana e della storia, l'evoluzione dei valori umani, dunque, in una società sempre più del rischio, delle vittime e della condanna di innocenti. La tutela della vittime non può e non deve esplicarsi attraverso la condanna di innocenti.

L'applicazione del sistema penale, non può considerarsi effettivo se vi è una aprioristica rinuncia all'utilizzo dello stesso, quando l'accertamento della responsabilità appare non impossibile -come pure potrebbe verificarsi- ma soltanto più complesso.

Medici e Giuristi a confronto

7 Dicembre 2013

CONCLUSIONI

L'applicazione del sistema è tuttavia fatta salva, quando denotata “l'impossibilità” di un accertamento del rapporto di causalità omissiva, “ogni ragionevole dubbio”, si disegnino nuovi modelli di responsabilità, civile e amministrativa.

Resta però **una soluzione alternativa** anche ai sistemi di tutela civile e amministrativa, quella “ **dell'autoregolamentazione sociale**”. Soluzione possibile, ma forse utopica in una società come la nostra, dove il diritto non può sottrarsi alle proprie lacune, denunciando pubblicamente i nostri limiti e auspicando un radicale mutamento dello stile di vita di ognuno di noi.

L'UNICO RIMEDIO POSSIBILE